

Del. N. 6/C - 26/10/2018 - Approvazione piano triennale - 2019/2021 - degli investimenti e delle dismissioni dei beni immobili

Il Presidente riferisce:

Il Decreto del MEF del 16 marzo 2012, recante modalità di attuazione dell'art. 12 c. 1 del D.L. 06/06/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15/07/2011, ha disciplinato tempi e modalità di comunicazione dei piani di investimento da parte delle Amministrazioni pubbliche, tra cui le Camere di Commercio.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 del decreto, le amministrazioni devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno ai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, ed entro il 30 giugno di ogni anno gli eventuali aggiornamenti.

Il piano triennale da comunicare entro il 31/12/2018 distingue, sia per gli acquisti e sia per le vendite, tra operazioni dirette ed indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite.

La realizzazione dei singoli piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione dei piani.

Le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica potranno essere posti in essere trascorsi trenta giorni dalla obbligatoria comunicazione al Ministero nel caso in cui questo non abbia formulato osservazioni.

Analogha modalità verrà applicata per i piani di investimento redatti per un importo complessivo inferiore ad € 500.000,00.

Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano deve indicare i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

Come citato, le operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica devono

essere inseriti nell'Allegato A e comunicati al MEF, le operazioni da riportare sono le seguenti:

- Sottoscrizioni di titoli pubblici utilizzando anche somme provenienti dalla vendita di immobili;
- Sottoscrizioni di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili;
- Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n° 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Le operazioni di acquisto o di vendita, la cui efficacia subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica e che devono essere inseriti nell'Allegato B sono invece i seguenti:

- Acquisti diretti di immobili;
- Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari;
- Vendita di immobili;
- Cessione di quote di fondi immobiliari.

Relativamente alla CCIAA di Cuneo, ad oggi, non vi sono ipotesi di acquisto o di cessione di beni immobili nel triennio considerato, pertanto il piano triennale è negativo.

Tra l'altro la Legge di stabilità n° 228 del 24/12/2012, art. 1 c. 138, ha vietato l'acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni nel 2013 e ha ammesso l'acquisto dal 2014 a condizione che siano indispensabili e indilazionabili e previa valutazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio.

Il Consiglio camerale

- udita la relazione del Presidente;
- vista la Legge n° 228/2012 art. 1 c. 138;

16/03/2012;

- visto il Decreto Legge 98/2011;
- visto il Decreto Ministeriale del

- vista la Circolare n° 21 del 04/06/2012;

- all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il Piano triennale (2019/2021) di acquisto e vendita degli immobili di cui al c.1, art. 12 del D.L. n° 98/2011, in cui si evidenzia l'assenza di qualunque operazione di acquisto e di vendita di immobili, di quote di fondi immobiliari.

**OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE
QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI**

Operazioni di acquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2019	2020	2021
Acquisti diretti di immobili		0	0	0
Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari		0	0	0
TOTALE		0	0	0
Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2019	2020	2021
Vendita immobili		0	0	0
Cessione di quote di fondi immobiliari		0	0	0
Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione delle quote fondi immobiliari		0	0	0
TOTALE		0	0	0
Operazioni di acquisto e vendita che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state formulate osservazioni	Oggetto dell'operazione	Importi complessivi (valori in mln di euro)		
		2019	2020	2021
Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita di immobili		0	0	0
Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata mediante apporti		0	0	0

di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi immobiliari costituiti mediante apporto di immobili				
Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione (individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni)	0	0	0	0
Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0